



# COMUNE DI FONTANELICE

*Città Metropolitana di Bologna*

Piazza del Tricolore n. 2 - 40025 FONTANELICE

Tel. 0542/92566 – Fax. 0542/92276

e-mail: [urp@comune.fontanelice.bo.it](mailto:urp@comune.fontanelice.bo.it)

pec: [comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it)

SINDACO

## Ordinanza del Sindaco n. 12 del 2020

**OGGETTO: ISTITUZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19, AREA MERCATO RECINTATO A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI IN VIA VIII DICEMBRE A FONTANELICE**

**Vista** la precedente ordinanza n.11 del 2020 che si intende annullata e sostituita dalla presente;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" dove all'art. 1 comma 1 lett. z) viene specificato che "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;


**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" dove all'art. 1 comma 1 lett. z) viene specificato nuovamente che "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

**Visto** l'art. 10 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 con il quale è stato disposto che "si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale";

**Visto** l'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell'11.04.2020 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", con il quale sono state disposte sul territorio regionale ulteriori misure di contenimento relative ai mercati;

**Visto** l'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020" dove al punto 1 lettera f) viene specificato che "restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi";

**Visto** l'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30.04.2020 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", dove al punto 9 viene specificato che "**Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari**



# COMUNE DI FONTANELICE

*Città Metropolitana di Bologna*

Piazza del Tricolore n. 2 - 40025 FONTANELICE

Tel. 0542/92566 – Fax. 0542/92276

e-mail: [urp@comune.fontanelice.bo.it](mailto:urp@comune.fontanelice.bo.it)

pec: [comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it)

*all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi”;*

**Preso atto** della propria Ordinanza del Sindaco n. 5 del 2020 ad oggetto “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio comunale - sospensione mercato settimanale”;

**Considerato** che a causa delle necessarie misure vigenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono create nel territorio comunale file di persone in prossimità dei negozi abilitati alla vendita di generi alimentari;

**Considerata**, pertanto, la opportunità di consentire il mercato a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e ortofrutticoli al fine di allargare l'offerta della stessa in questa eccezionale situazione, per meglio distribuire la possibilità di approvvigionarsi da parte della popolazione, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalle autorità nazionali e regionali;

**Ritenute** sussistenti in questa eccezionale situazione le condizioni per istituire mercati recintati su area pubblica a merceologia esclusiva (limitati alla vendita di prodotti alimentari ed ortofrutticoli) con la condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto di quanto impartito nei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 (di seguito riportato);

**Richiamato** integralmente quanto riportato nell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, *Misure per gli esercizi commerciali*:

1. *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.*
2. *Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.*
3. *Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.*
4. *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.*
5. *Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.*
6. *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
7. *Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:*
  - a) *attraverso ampliamenti delle fasce orarie;*
  - b) *per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;*
  - c) *per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*
8. *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.*

**Ritenuto** che l'area pubblica più idonea per ubicazione, logistica e dotazioni già esistenti ad assolvere alla funzione di area mercatale in questa fase eccezionale, legata all'emergenza COVID-19, sia quella in via VIII dicembre nella piazzetta adiacente all'edicola;

**Ritenuto** indispensabile dettare ulteriori prescrizioni e condizioni per consentire in via eccezionale lo svolgimento di queste attività alimentari su aree pubbliche recintate evitando ogni forma di assembramento a tutela della salute pubblica e al fine di evitare ogni forma di proliferazione del virus COVID-19;

**Considerato** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;



# COMUNE DI FONTANELICE

*Città Metropolitana di Bologna*

Piazza del Tricolore n. 2 - 40025 FONTANELICE

Tel. 0542/92566 – Fax. 0542/92276

e-mail: [urp@comune.fontanelice.bo.it](mailto:urp@comune.fontanelice.bo.it)

pec: [comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it)

**Visto** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visto** in particolare il punto 1. lett. g) e lettera f) rispettivamente del Decreto del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 61 dell'11.04.2020 e n. 66 del 22.04.2020;

## ORDINA

- 1) in via eccezionale, per il tempo legato alla durata dell'emergenza COVID-19 e sino ad eventuale ulteriore provvedimento in materia, che venga **modificato in via VIII dicembre il mercato a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e ortofrutticoli**, come da planimetria allegata;
- 2) potrà partecipare all'assegnazione dei posteggi il titolare di concessione di posteggio del mercato, che viene surrogato con il presente atto eccezionale temporaneo e provvisorio;
- 3) L'orario di svolgimento dell'attività di vendita al pubblico è previsto dalle ore 8:00 alle ore 13:30, con obbligo per le imprese di lasciare l'area pubblica entro le ore 14:30 per consentire le operazioni di pulizia dell'area;
- 4) Tenuto conto della particolare situazione di emergenza e della necessità di adottare modalità semplificate di partecipazione per venire incontro alle esigenze delle imprese interessate, la assegnazione dei posteggi saranno definite dalla amministrazione comunale tenuto conto della nuova area utilizzata e delle esigenze delle imprese che hanno bisogno di allacciarsi all'utenza elettrica;
- 5) L'area destinata al mercato dovrà essere attrezzata a cura dell'Amministrazione Comunale (utilizzando transenne od altri separatori) per garantire l'osservanza delle misure di sicurezza sanitaria, in particolare la distanza interpersonale e la presenza di punti di ingresso ed uscita separati;
- 6) **Gli esercenti dovranno controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno dell'area, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovranno garantire il rispetto dell'allegato 5 del DPCM del 10/4/2020 sopra integralmente riportato;**
- 7) All'interno dell'area mercatale le persone acquirenti ed esercenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina;
- 8) Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle leggi, alla regolamentazione vigente relativa ai mercati e alle vigenti disposizioni in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19;
- 9) Tenuto conto che permane per quanto applicabile la regolamentazione dei mercati, si comunica che dal prossimo venerdì 8 maggio il mercato sarà svolto nell'area sopra riportata occupando gli spazi previsti con e con le modalità qui impartite;
- 10) Gli effetti del presente atto decorrono dalla data di sua adozione;

## DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;
- di incaricare il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese, Presidio Vallata del Santerno, della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese Presidio Vallata del Santerno, alla locale stazione dei Carabinieri, alle Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative;

## AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì, 07/05/2020

il Sindaco  
*Gabriele Meluzzi*  
(atto sottoscritto digitalmente)